

**COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

**(Provincia di Firenze)**

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI E SERVIZI DI  
MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE, PARCHEGGI ED  
AREE PUBBLICHE COMUNALI - CONTRATTO ESECUTIVO ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno xxxxxx del mese di xxxxxxxxxx, tra: -----

- COMUNE DI SESTO FIORENTINO (C.F./P.IVA: 00420010480) nella

persona dell'Ing. Rita Dabizzi, nata a Firenze il 16 settembre 1971, in qualità

di Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio", nominata con decreto

Decreto del Sindaco n.30 del 27.09.2016, con il quale l'Ing. Rita Dabizzi, è

stata nominata Responsabile dell'U.O.A. "Infrastrutture e Ambiente" di

questa Amministrazione, a decorrere dal 01.10.2016 e per tutta la durata del

mandato amministrativo, la quale agisce ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. n.

267/2000 e dell'art. 66 dello Statuto Comunale vigente, da una parte; -

- ROSI LEOPOLDO S.p.a. (C.F./P.IVA: 00820700474), con sede legale in Pescia

(PT) Via Giuseppe Giusti n. 67, capitale sociale €309.600,00 interamente versato,

nella persona dell'Ing. Marco Palandri, nato a Lucca il 22 settembre 1964, in qualità

di Procuratore, giusta procura a rogito Notaio Claudia Coppola Bottazzi di Pescia

rep. 45359/raccolta 12284 del 26 febbraio 2014, registrata a Pescia il 26 febbraio

2014 al n. 579 serie IT, procura che l'Ing. Marco Palandri dichiara tuttora valida,

mai revocata o modificata e che si trova allegata all'atto autenticato Dott.ssa Maria

Benedetta Dupuis, Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino, rep. 20417

del 9 novembre 2015, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale

Firenze 2 il 20 novembre 2015 al n. 51 – Serie 2, dall'altra. -----

**P r e m e s s o:**

- che con determinazione dirigenziale R.G. n. 974/2015, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori e servizi di manutenzione strade, marciapiedi e piazze, parcheggi ed aree pubbliche comunali tramite accordo quadro triennale, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006, l'impresa Rosi Leopoldo Spa di Pescia (PT) con un punteggio complessivo di 100/100 e un ribasso del 27,89% e per l'importo di € 1.302.306,60 per lavori ed € 72.240,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.374.546,60; -----

- che in data 9 novembre 2015 è stato quindi stipulato il contratto rep. 20417, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Firenze 2 – il 20 Novembre 2015 al n. 51 serie 2, contratto che all'art. 4 prevede la stipula di uno o più contratti esecutivi accompagnati da perizia nei quali viene determinato l'esatto ammontare dei lavori per ciascun anno di validità dell'accordo quadro; -----

- che con determinazione dirigenziale R.G. n. \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ 2016, esecutiva in data \_\_\_\_\_ 2016, si affidavano all'Impresa Rosi Leopoldo S.p.a., aggiudicataria dell'Accordo Quadro in oggetto, l'esecuzione degli interventi per l'anno 2017 secondo la perizia approvata ed allegata alla stessa determinazione, per l'importo di € 302.118,86 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.000,00 oltre IVA 22% di € 66.466,15 per complessivi € 368.585,00;

- che ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 190/2012 l'Impresa Rosi Leopoldo S.p.a. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Pistoia dalla data del xxxxxxxxxxxxxxxx; -----

- che l'impresa è risultata in regola col versamento dei contributi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile, come risulta dal DURC ON LINE prot. xxxxxx con validità al xxxxxxxxxxxxxxxx, conservato agli atti del servizio competente; -----

**Tutto ciò premesso**

in esecuzione della determinazione dirigenziale R.G. n. \_\_\_\_\_/2016, fra le suddette parti si conviene quanto segue: -----

**Art. 1 – Oggetto del contratto esecutivo:** I lavori forniture e servizi oggetto del contratto dell'Accordo Quadro sono specificati all'art. 1 del più volte citato contratto rep. 20417 del 9 novembre 2015, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Firenze 2 il 20 novembre 2015 al n. 51 Serie 2. -----

I lavori oggetto del presente contratto specifico sono indicati nella relazione nonché negli altri elaborati della perizia, approvata con determinazione dirigenziale R.G. n. \_\_\_\_\_/2016 ed allegata sub “A” al presente atto, e saranno eseguiti secondo le modalità operative nella stessa riportate.

**Art. 2 – Importo del contratto esecutivo:** La somma a disposizione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente contratto esecutivo è di € 302.118,86 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.000,00 oltre IVA 22% di € 66.466,15 per complessivi € 368.585,00;

**Art. 3 – Corrispettivo:** Il corrispettivo dovuto alla Ditta per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto esecutivo è di € 302.118,86 compresi oneri per la sicurezza di € 9.000,00 oltre IVA 22% di € 66.466,5 per un totale complessivo compresa IVA pari ad € 368.585,00; -

**Art. 4 – Pagamenti:** Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo quanto previsto dall'art. 5 del più volte citato contratto stipulato in data 9 novembre 2015, rep. n. 20417, che qui si intende integralmente richiamato. -----

**Art. 5 – Tempi di esecuzione/Inadempienze e penalità:** I lavori, indicati nella perizia allegata dovranno essere effettuati secondo le indicazioni fornite dal Direttore Lavori ed il presente contratto esecutivo avrà la durata di 300 giorni dalla

data del verbale di consegna lavori, come da cronoprogramma allegato al presente

atto. -----

Per quanto concerne la sospensione lavori si applicano le disposizioni di cui al

D.P.R. 207/2010 nonché del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000. -----

Per quanto concerne eventuali inadempienze dell'impresa e l'applicazione delle

penali si fa espresso richiamo all'art. 6 del più volte citato contratto Rep. 20417 del

9 novembre 2015. -----

**Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari:** L'appaltatore assume tutti gli obblighi

necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto

previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della

medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul

quale ricevere i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore comunica alla

stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette

giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di esso. -----

L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. -----

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del

medesimo articolo 3. -----

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto si dà atto che il

CIG è 6241438592 ed il CUP è B97H15000040004. -----

L'Appaltatore indica nella persona del Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, il soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145. -----

**Art. 7 – Obblighi:** La Stazione Appaltante dà atto che in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi si procederà all'applicazione della procedura di cui al D.P.R. 207/2010. -----

L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa di cui alla Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, se ed in quanto obbligato. -----

I lavori affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. -----

L'impresa dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08. -----

Il Piano Operativo di Sicurezza è agli atti del competente Servizio del Settore “Sviluppo del Territorio”. -----

L'impresa inoltre si obbliga ad attenersi a quanto previsto dall'art. 2 c. 3 del nuovo “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti” approvato con D.P.R. n. 26 del 16 aprile 2013 e dell'art. 1 c. 3 e 4 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2014. Copia degli stessi è stata consegnata in sede di stipula del citato contratto rep. 20417. -----

Il presente affidamento decade in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui ai Codici di Comportamento sopracitati. -----

**Art. 8 – Richiamo al contratto stipulato in data 9 novembre 2015, rep. 20417:**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento al più volte citato contratto stipulato in data 9 novembre 2015 Rep. n. 20417, nonché alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici che si intende richiamata. -----

Sono conservati dall'Amministrazione e controfirmati in forma digitale per accettazione dai contraenti, anche se non materialmente allegati al contratto, i seguenti documenti: a) il capitolato generale di appalto approvato con D.M. 145/2000 per quanto non previsto nel capitolato speciale; b) la determinazione dirigenziale R.G. n. \_\_\_\_/2016 con allegati. -----

**Art. 9 - Elezione domicilio:** A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Appaltatore è quello indicato nel presente contratto. Il domicilio dell'Amministrazione Comunale è presso il Palazzo Comunale. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Firenze. -----

**Art. 10 - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011:**  
L'Appaltatore dichiara di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del presente contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente per territorio le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. -----

**Art. 11 – Protocollo di legalità:** La Rosi Leopoldo S.p.a. è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze, e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Copia dello stesso viene consegnata al contraente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. -

**Art. 12 - Spese contrattuali e registrazione:** Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché gli oneri inerenti alla sua stipula, sono a carico

dell'appaltatore, che se le assume. -----

Agli effetti fiscali si applica al presente contratto l'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad imposta I.V.A. e per il quale verranno emesse regolari fatture. Il valore del presente atto è pari ad € 302.118,86 (trecentoduemilacentodiciotto/86), . -----

**Art. 13 - Trattamento dei dati:** L'Appaltatore accorda il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento e diffusione da parte del Comune di Sesto Fiorentino dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

**Firmato il COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

**Firmato l'APPALTATORE**

**REP. xxxxxx**

**AUTENTICA DI FIRMA**